

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 1970

(34^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BATTISTA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

« Integrazione delle disposizioni contenute nella legge 12 novembre 1955, n. 1137, per l'avanzamento dei capitani anziani dell'Arma dei carabinieri » (61-B) (D'iniziativa dei senatori Venturi Giovanni ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 340
ROSA, relatore 340

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Ammissione di militari stranieri alla frequenza di corsi presso istituti, scuole ed altri enti militari delle Forze armate italiane » (1220) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE 341
BERTHET, relatore 341
GUADALUPI, sottosegretario di Stato per la difesa 341
ROSA 341

Seguito e rinvio della discussione:

« Provvidenze per talune categorie di ex dipendenti del Ministero della difesa » (1248):

PRESIDENTE Pag. 342, 345, 351, 354, 355, 357
BERNARDINETTI 350, 351, 355
BONALDI 349
BURTULO 346
CARUCCI 350
CIPELLINI, relatore 342, 352, 354, 355
FRANZA 349, 350, 355, 356, 357
GUADALUPI, sottosegretario di Stato per la difesa 342, 350, 351, 354, 355, 356
LUSOLI 351, 352
MORANDI 346, 353
PELIZZO 355
ROSA 347, 350, 355
SEMA 355

La seduta ha inizio alle ore 10,40.

Sono presenti i senatori: Antonini, Battista, Bera, Bernardinetti, Berthet, Bonaldi, Burtulo, Carucci, Cipellini, Di Vittorio Berti Baldina, Lusoli, Morandi, Pelizzo, Rosa e Sema.

4^a COMMISSIONE (Difesa)34^a SEDUTA (21 ottobre 1970)

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Albarello è sostituito dal senatore Naldini; il senatore Segni dal senatore Tanga; il senatore Verrastro dal senatore Bonadies; il senatore Donati dal senatore Zannini; il senatore Tanucci Nannini dal senatore Franza.

A norma dell'articolo 24, ultimo comma, del Regolamento, interviene il senatore Cerri.

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Guadalupi.

MORANDI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Venturi Giovanni ed altri: « Integrazione delle disposizioni contenute nella legge 12 novembre 1955, n. 1137, per l'avanzamento dei capitani anziani dell'Arma dei Carabinieri » (61-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Venturi Giovanni, Falcucci Franca e Bernardinetti: « Integrazione delle disposizioni contenute nella legge 12 novembre 1955, n. 1137, per l'avanzamento dei capitani anziani dell'Arma dei carabinieri », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale. Comunico che la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

ROSA, relatore. Il disegno di legge è stato più volte discusso presso la nostra Commissione ed ha avuto un iter molto travagliato. Oggi torna a noi per una modifica, direi, formale: il ritardo nella sua approvazione ha, infatti, costretto l'altro ramo del Parlamento a spostare i termini dell'impegno finanziario dall'anno 1969 all'anno 1970. Per cui a noi non resta che prendere atto di questa modificazione ed accogliere il testo come ci è pervenuto dalla Commissione di-

fesa della Camera che, nella seduta del 2 luglio 1970, l'ha approvato all'unanimità.

Per richiamare brevemente i termini del problema, dirò che trattasi di alcuni capitani anziani dell'Arma dei carabinieri, appartenenti cioè alle classi 1913, 1914 e 1915, i quali, rispetto ai pari grado delle altre Armi, sono stati messi in condizioni di svantaggio per quanto concerne la prosecuzione della carriera e, in particolare, il collocamento a riposo. Per essi, difatti, non era prevista la posizione « a disposizione »; sicchè all'età di 54 anni alcuni sono stati già collocati in congedo e hanno subito il grave danno di non poter proseguire la carriera e, ancora di più, il rilevante danno economico di essere stati messi a riposo con il grado di capitano anzichè con quello di maggiore. Il provvedimento ha inteso, quindi, ristabilire un criterio di giustizia, eliminando — come ho già detto — la sperequazione esistente tra i capitani anziani dell'Arma dei carabinieri e i pari grado delle altre armi.

Si tratta, in conclusione, di ufficiali benemeriti ed io ritengo, pertanto, che la Commissione non vorrà far mancare il suo assenso al disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati.

Do lettura dell'articolo 3, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive lire 2.800.000, si fa fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 4007 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

4^a COMMISSIONE (Difesa)34^a SEDUTA (21 ottobre 1970)

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, quale risulta con la modificazione testè approvata.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Ammissione di militari stranieri alla frequenza di corsi presso istituti, scuole ed altri enti militari delle Forze armate italiane » (1220) (Approvato dalla Camera dei deputati).

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ammissione di militari stranieri alla frequenza di corsi presso istituti, scuole ed altri enti militari delle Forze armate italiane », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta del 30 settembre fu chiusa la discussione generale e rinviato l'esame degli articoli per dar modo alla Commissione finanze e tesoro di esprimere il suo parere sull'emendamento proposto dal Governo.

Tale parere ci è nel frattempo pervenuto: la 5^a Commissione ha dichiarato di non aver nulla da osservare sul predetto emendamento.

B E R T H E T , *relatore*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione svolta nella precedente seduta.

G U A D A L U P I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Poichè vi è il parere favorevole della 5^a Commissione, non ho nulla da aggiungere a quanto già detto nel corso della precedente seduta.

R O S A . Ci rimettiamo anche noi al parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro.

P R E S I D E N T E . Passiamo, pertanto, all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Il Ministero della difesa è autorizzato ad ammettere militari stranieri a frequentare corsi presso istituti, scuole ed altri enti militari, assumendo a proprio carico, in tutto o in parte, le spese per la frequenza, il mantenimento, il vestiario, l'equipaggiamento ed il materiale didattico, nonchè le spese per il viaggio dal paese di provenienza alla sede designata, e viceversa, e per gli eventuali spostamenti connessi con lo svolgimento dei corsi.

Il numero dei militari stranieri da ammettere ai corsi ed il trattamento da praticare agli stessi, nei limiti di cui al comma precedente, sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere di lire 200.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte nell'anno finanziario 1970 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo il Governo ha presentato un emendamento inteso a sostituire il primo comma con il seguente:

« All'onere annuo di lire 200.000.000, derivante dalla applicazione della presente legge, si fa fronte negli anni finanziari 1970 e 1971 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi ».

4^a COMMISSIONE (Difesa)34^a SEDUTA (21 ottobre 1970)

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito e rinvio della discussione del disegno di legge: « Provvidenze per talune categorie di ex dipendenti del Ministero della difesa » (1248).

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvidenze per talune categorie di ex dipendenti del Ministero della difesa ».

Nella precedente seduta il senatore Cipellini ha riferito sul provvedimento, presentando taluni emendamenti; altri emendamenti sono stati presentati anche dal senatore Carucci. La discussione è stata, poi, rinviata per dar modo al Governo di approfondire la portata degli emendamenti proposti.

Chiedo all'onorevole relatore se desidera aggiungere qualcosa a quanto detto precedentemente.

C I P E L L I N I , *relatore*. Ricordo che nella precedente seduta il Governo si è riservato di esaminare in modo approfondito la portata degli emendamenti proposti, nonchè di esperire accertamenti sul numero degli ex dipendenti del Ministero della difesa interessati al provvedimento.

Per quanto mi riguarda, ho avuto modo in questi quindici giorni di studiare ulteriormente il problema; ho avuto anche contatti con alcuni ex dipendenti della Difesa licenziati nel periodo 1950-1959, e debbo dire che mi sono ancor più convinto della fondatezza degli emendamenti da me proposti agli articoli 1, 3 e 5.

P R E S I D E N T E . Comunico che il Governo ha presentato un nuovo testo del primo comma dell'articolo 3. Ne do lettura:

« Al personale di cui all'articolo 1, che successivamente alla cessazione dal servizio presso il Ministero della difesa abbia assunto altro impiego o lavoro che dia comunque titolo ad un trattamento di pensione, è garantito, a decorrere dalla data sotto la quale è andato o andrà in pensione, un trattamento pensionistico pari a quello che sarebbe ad esso spettato qualora fino alla data anzidetta ovvero, se più favorevole, fino a quella di compimento dei limiti massimi di età di cui all'articolo 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, avesse ininterrottamente continuato a prestare servizio presso il Ministero della difesa in posizione di ruolo corrispondente a quella non di ruolo ricoperta all'atto della cessazione dal servizio presso il Ministero medesimo tenendo conto della normale progressione giuridica ed economica ».

G U A D A L U P I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Desidero innanzitutto rinnovare, a nome del Governo, il ringraziamento alla Commissione per l'interesse e la sollecitudine con cui si è accinta ad esaminare, discutere, e, ci auguriamo, approvare il disegno di legge in argomento.

La relazione svolta è stata attentamente meditata dal rappresentante del Governo e dagli uffici del Ministero, ed è stato esaminato a fondo il contenuto degli emendamenti proposti dal relatore, soprattutto dal punto di vista finanziario. Mi permetterò pertanto, senza con questo voler ad ogni costo bloccare la discussione, di prospettare qual è la posizione del Governo rispetto ai suddetti emendamenti del relatore ed anche a quelli presentati dal senatore Carucci.

Innanzitutto l'emendamento proposto dal senatore Carucci all'articolo 1 tenderebbe ad anticipare al 1° gennaio 1947 il termine iniziale previsto dal testo governativo.

Al riguardo sentiamo la necessità di chiarire che la data del 1° gennaio 1950 è stata fissata secondo un criterio di sufficiente larghezza e dovrebbe pertanto comprendere

tutti i casi. Ad ogni modo, ove fosse sfuggita qualche situazione del tutto particolare, da parte nostra non vi sarebbero opposizioni all'approvazione dell'emendamento. Dovrebbe peraltro risultare di tutta evidenza che solo se si tratta di pochissimi casi l'emendamento può essere accettato, poichè, se l'emendamento dovesse comportare un allargamento notevole del numero dei beneficiari, si avrebbe un considerevole aumento della spesa.

Se è esatto quello che il senatore Carucci ha affermato (e, secondo il mio ricordo degli atti parlamentari, può essere in larga misura esatto), si tratterebbe di pochi casi, inferiori alla decina. In questa ipotesi, l'onere potrebbe valutarsi in 5-6 milioni annui per il pagamento delle pensioni e in lire 4 milioni e mezzo per il pagamento *una tantum* degli indennizzi di esodo. Vorrei che fosse chiaro, comunque, che non sono in grado, nè come rappresentante della Difesa, nè come rappresentante del Governo, di fornire dati certi.

Agli articoli 1 e 3 il senatore Cipellini ha presentato emendamenti assai importanti, che hanno meritato un attento esame da parte del Governo. Essi tendono, in sostanza, a stabilire che agli impiegati ed operai della Difesa che hanno assunto altra occupazione è corrisposta subito, così come previsto per coloro che rimasero disoccupati, la pensione statale che essi avrebbero conseguito se avessero continuato a prestare servizio nell'Amministrazione militare, in posizione di ruolo. Tale pensione verrebbe corrisposta in luogo del trattamento indicato nell'articolo 3, pari alla differenza tra la pensione suddetta e quella che gli interessati hanno liquidato o liquideranno al termine del nuovo impiego o lavoro.

In proposito desidero chiarire che il provvedimento mira a perseguire la finalità di carattere sociale di garantire un trattamento pensionistico per il periodo successivo alla data di cessazione dal servizio presso la Difesa e pertanto prende in considerazione innanzitutto (sottolineo questo per gli aspetti temporali, per gli aspetti politico-sociali e, soprattutto, per gli aspetti giuridico-costituzionali) coloro che dopo tale data non as-

sunsero altro impiego o lavoro. In favore di costoro l'iniziativa legislativa rende valutabile per la pensione il periodo suddetto, fino alla data di entrata in vigore dell'emanda legge, ovvero fino a quella di compimento dei limiti di età previsti per il normale collocamento a riposo (65 anni se uomini, 60 anni se donne).

Per coloro, invece, che dopo il licenziamento intrapresero altra attività lavorativa, il periodo in questione è già valutabile in pensione, secondo l'ordinamento previdenziale al quale gli interessati sono iscritti. Peraltro, per l'eventualità che il trattamento spettante risultasse inferiore a quello dovuto secondo l'ordinamento delle pensioni statali, la differenza viene corrisposta dallo Stato. Osservo che sarà forse bene precisare, in sede di perfezionamento tecnico dell'articolo 3, se il relatore sarà d'accordo, che cosa significa « attività lavorativa », se si tratta cioè di lavoro autonomo, artigianale o dipendente. Ma questa è un'osservazione che faccio *a latere* e che sarà opportuno riprendere successivamente.

Pare a noi, quindi, che il provvedimento sia informato a principi equitativi, tenendo nella giusta considerazione la posizione delle due categorie di interessati.

Quanto al rilievo che la prima di dette categorie (dipendenti che non assunsero altro impiego o lavoro: e qui noi diciamo « dipendente ») può ottenere la ricostruzione economica e giuridica della carriera fino al 65° anno di età, mentre per i dipendenti che intrapresero altra attività lavorativa la ricostruzione è in ogni caso limitata al 60° anno (età di pensionamento secondo il regime degli istituti previdenziali), si potrebbe prevedere anche per questi ultimi che la ricostruzione di carriera sia effettuata fino al 65° anno di età. A tal fine, il primo comma dell'articolo 3 andrebbe modificato nel senso proposto.

Occorre, ad ogni modo, far presente che gli emendamenti presentati (soppressione, al primo comma dell'articolo 1, delle parole « e che, successivamente a tale cessazione dal servizio, non abbiano assunto altro impiego o lavoro che dia comunque titolo a pensione », e soppressione dell'articolo 3, sul

cui valore sociale ed umano non vi è discussione, comporterebbero un onere finanziario, a fronteggiare il quale occorrerebbe reperire i mezzi di copertura. Tale onere, valutato con criteri del tutto empirici (la varietà delle singole situazioni e la mancanza di specifici elementi non consentono una valutazione più precisa), potrebbe ascendere a circa 600 milioni annui.

Sottolineo che, come l'esperienza ci insegna, là dove mancano dati certi, si corre il rischio di fare leggi imperfette. In questo caso è estremamente difficile avere una base di certezza, che peraltro non può essere ricavata se non dagli atti parlamentari, come spiegherò più avanti. Vorrei pregare gli onorevoli senatori di considerare che la mia prudenza è rivolta a fini di bene, ché noi a questa soluzione siamo pervenuti, tenendo conto degli aspetti tecnici, giuridici, sociali, e, soprattutto, finanziari, attraverso un calcolo induttivo. Tale calcolo può essere comprensivo di tutti gli interessati, come può anche oscillare tra un minimo e un massimo, che naturalmente il tempo preciserà.

Relativamente alla proposta di sopprimere, all'articolo 1, le parole « di carriera », trattandosi di un perfezionamento tecnico, non vi sarebbero motivi di opposizione.

Per quanto riguarda l'articolo 5, dal relatore è stato proposto di eliminare l'inciso « in relazione al servizio effettivamente prestato presso il Ministero della difesa ». Tale norma è stata opportunamente inserita per individuare il servizio (non di ruolo) in base al quale l'indennità di esodo deve essere liquidata. Ove la soppressione della norma tenda a far considerare, ai fini in questione, anche il periodo successivo al licenziamento, sarebbe anche qui da valutare il conseguente onere finanziario, la cui entità non può stabilirsi neppure in via di larghissima approssimazione, ma che non sembra possa ritenersi trascurabile.

Quanto all'altra proposta di prevedere una maggiore rivalutazione dell'indennità di esodo sulla base degli stipendi attuali o degli stipendi effettivamente percepiti maggiorati del 60 per cento (invece che del 30 per cento), anche qui debbo onestamente dire che

trattasi di problema finanziario, per risolvere il quale occorrerebbe reperire i mezzi di copertura dell'onere, valutabili, sempre in via di larga approssimazione, in lire 650 milioni.

Circa, infine, la richiesta di dati, che mi è stata giustamente rivolta dal relatore, affinché egli e tutta la Commissione possano avere un quadro completo di questa vicenda, che si trascina da moltissimi anni (vicenda complessa, e dicendo ciò mi riferisco a tutti gli aspetti e a tutte le implicazioni), debbo informare che, secondo quanto risulta al nostro Ministero (sempre secondo un criterio di larga massima), il numero degli interessati si aggira sulle 2.000 unità. Non si è in possesso di dati riguardanti il numero degli ex dipendenti che, dopo il licenziamento da parte della Difesa, sono rimasti disoccupati e di quelli che hanno, invece, assunto altra attività lavorativa, né si conoscono le singole posizioni giuridiche di questi ultimi. Pertanto, il calcolo dell'onere derivante dal provvedimento e di quello relativo agli emendamenti proposti è stato effettuato, come già messo in evidenza, con criteri induttivi.

Per dare un ulteriore elemento di certezza ed anche per sottolineare il notevole sforzo che ha già compiuto il Governo, su iniziativa del Ministero della difesa, del Ministero del tesoro e principalmente della Presidenza del Consiglio dei ministri, ribadirò che lo stanziamento per le provvidenze in favore delle categorie di personale in questione, per la parte di spesa relativa all'esercizio finanziario 1971, prevista in due miliardi e 700 milioni, è già preventivato nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, relativo al capitolo 3523, concernente il fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Noi abbiamo, insomma, ipotizzato una spesa la cui copertura non è reperibile nei capitoli del bilancio della Difesa se non attraverso un intervento di carattere straordinario, appunto, come ho prima detto, attraverso il fondo globale.

Ecco tutto. Ove l'onorevole relatore ed il senatore Carucci, secondo la loro respon-

4^a COMMISSIONE (Difesa)34^a SEDUTA (21 ottobre 1970)

sabile valutazione, ritenessero di dover insistere sui loro emendamenti, io non mi opporrei ovviamente; pregherei però il relatore soprattutto di voler attentamente considerare le implicazioni di ordine finanziario, perchè sul resto siamo pienamente d'accordo. Per poter consentire, in tal caso, l'ulteriore *iter* del disegno di legge occorrerebbe dare indicazione della fonte finanziaria da cui trarre i fondi necessari per l'aumentato onere che l'approvazione degli emendamenti all'articolo 1, all'articolo 3 e all'articolo 5 comporterebbero. È, insomma, un maggior onere che allo stato degli atti, in questo preciso momento, non sarei in grado di dire quale capitolo del bilancio potrebbe sopportare.

Per il resto sono a disposizione della Commissione, aggiungendo che anch'io ho ricevuto, come era mio dovere, sempre per delega del Ministro, così come ha anche fatto personalmente il Ministro stesso, i rappresentanti del sindacato nazionale dei dipendenti civili del Ministero della difesa, ed è stato fatto presente che le due soluzioni prima richiamate possono coesistere nella misura in cui però si riesca a trovare i mezzi finanziari necessari. Sostanzialmente, quindi, occorrerebbe modificare tutto l'assetto del provvedimento predisposto faticosamente, raggiungendo questo primo obiettivo, da parte del Governo.

Devo anche dire che, secondo una relazione fattaci dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, l'onere finanziario andrebbe basato su un numero di 2.500 casi e non di 2.000, come noi abbiamo potuto rilevare da un calcolo induttivo. E questo induce indubbiamente a considerare quanta cautela debba esservi in siffatta materia perchè il provvedimento, quanto ai destinatari, potrebbe avere una portata più ampia di quella prevista in origine e ciò, perlomeno per quanto riguarda il rappresentante del Governo (indipendentemente dal suo passato di oppositore dei Governi di allora), consiglierebbe prudenza nelle soluzioni da adottare.

Dico questo senza immodestia e senza negare nulla di tutte le vicende storico-parlamentari che si riferiscono a tale problema. Metto a disposizione degli onorevoli colle-

ghi gli atti parlamentari che ho raccolto, perchè possano meglio valutare tutte le implicazioni di ordine tecnico e giuridico e soprattutto per avere alcuni dati di certezza circa il numero e le qualifiche degli interessati al provvedimento. Non ci sono altre o diverse possibilità al riguardo, perchè purtroppo, essendo stati questi provvedimenti di non rinnovo dei contratti di lavoro adottati a suo tempo a livello periferico, la raccolta dei dati che si riferiscono a 18-20 anni or sono è estremamente difficile, per non dire addirittura impossibile. Sicchè questa aleatorietà ci induce ad una grande cautela e molta prudenza, affidandoci, come ci siamo affidati noi del Governo, essenzialmente ad una enucleazione dei dati numerici di categoria e di qualifica attraverso gli atti parlamentari, tenendo conto del fatto che l'applicazione di questo sistema del non rinnovo dei contratti di lavoro ebbe il suo momento culminante tra gli anni 1950-1952 e calò poi negli anni successivi, soprattutto nel periodo 1954-1955.

Ripeto, tutti questi atti parlamentari, che possono servire a dare una idea più esatta del problema, restano a completa disposizione della Commissione.

Raccomando, peraltro, soprattutto al relatore, laddove egli — come mi pare di aver capito — per quella notevole e giusta carica di interesse umano, sociale e politico che pone nel suo lavoro, dovesse insistere nella elaborazione di un testo che rispecchi ancor di più le aspettative di questa categoria, di dare al Governo il tempo di esaminare come far fronte al maggior onere finanziario, preoccupandosi anche di venirgli così incontro, avendo già fatto molto per arrivare a questa soluzione, che non è di soddisfazione al cento per cento ma che tuttavia consente a coloro i quali da quell'epoca non hanno potuto avere una qualunque occupazione per il mancato rinnovo del contratto di lavoro di conseguire i benefici del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il rappresentante del Governo.

Se permettete, riassumo i termini della questione, in modo che la discussione possa avvenire in maniera ordinata.

Il rappresentante del Governo non si oppone agli emendamenti che sono stati presentanti; non è però in grado di poterci indicare l'ammontare esatto della spesa che l'accoglimento degli emendamenti proposti comporterebbe, nè è in grado di poterci dire come potrebbero reperirsi i fondi necessari per questa ulteriore spesa — che non sappiamo ancora quale sia — nei capitoli di bilancio. Quindi, non ci sarebbe la copertura finanziaria.

In questa situazione, che cosa intende fare la Commissione? È fuori discussione che il provvedimento, dati gli emendamenti proposti, debba tornare all'esame della Commissione finanze e tesoro; il rappresentante del Governo, dal suo canto, ha chiesto a noi di aiutarlo a reperire i fondi occorrenti a fronteggiare la maggiore spesa.

BURTULO. Pur avendo seguito con attenzione la relazione, desidererei innanzitutto avere i testi esatti degli emendamenti perchè, mentre su alcuni di essi siamo tutti in condizione di poter esprimere tranquillamente un giudizio favorevole, su altri personalmente avrei delle perplessità. Infatti, sulla proposta di abolire all'articolo 1 le parole: « che non abbiano assunto altro impiego o lavoro che dia comunque titolo a pensione » e su quella di sopprimere l'articolo 3 io avrei da avanzare un'obiezione di merito. Sono d'accordo che, con una valutazione di quella che può essere stata la dimensione del fenomeno in situazioni di emergenza particolare, anche coloro che avevano contratti di lavoro a termine e che non hanno avuto il rinnovo o si sono dimessi nella previsione di non poter avere il rinnovo possano beneficiare di una pensione pari a quella di cui beneficiano coloro che hanno invece potuto continuare il servizio; ma non vorrei che si costituisse una situazione di privilegio a favore dei primi. È già di per se stesso un fatto eccezionale che un periodo, ed un lungo periodo, durante il quale non è stato prestato servizio e non sono state trattenute le quote di contributi sullo stipendio, si riconosca pienamente valido ai fini della pensione, tenendo anche conto di quella che sarebbe stata la progressione di an-

zianità qualora gli interessati avessero continuato a prestare servizio. Ma se coloro che a suo tempo furono licenziati e che con questo provvedimento vengono a beneficiare interamente della pensione hanno avuto la possibilità, lavorando altrove, di costituirsi anche un'altra pensione, realizzando così una sommatoria, mi pare che noi mettiamo in una condizione di inferiorità coloro che invece hanno avuto la possibilità di continuare a prestare servizio, perchè questi si troveranno con una pensione sola e gli altri con due pensioni. Questo mi pare sia un elemento che, su un piano proprio di legittimità e su un piano di valutazione perequativa, debba essere tenuto presente. Trattandosi, infatti, di contratti a termine (triennali, biennali, eccetera), noi abbiamo casi di gente che con questo provvedimento maturerebbe il diritto ad una pensione avendo prestato sì e no tre o sei anni di servizio alle dipendenze del Ministero della difesa, mentre poi è stata per venti anni a svolgere un'altra attività per cui viene a maturare un'altra pensione.

Concludendo, quindi, desidero conoscere esattamente i testi degli emendamenti presentati ed invitare i colleghi ad approfondire in particolare questo punto preliminare che ho posto in evidenza.

MORANDI. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario e onorevoli colleghi, non vorrei dire nulla che potesse nuocere a questo gruppo di persone che da tanto tempo sono in attesa del provvedimento, anche perchè la volta scorsa abbiamo detto, mi pare all'unanimità, di essere favorevoli al disegno di legge ed anche a parte degli emendamenti. Tuttavia io vorrei che coloro che attendono da tempo avessero veramente quello che desiderano e che non fosse, questa, una legge un po' demagogica che serva soltanto a mostrare la buona volontà del Governo e della Commissione.

Io non prendo in esame tutti gli emendamenti proposti, ma mi soffermo su quello del collega Carucci, che si riferisce ad una anticipazione al 1° gennaio 1947 del termine iniziale del periodo indicato nell'articolo 1, per proporre invece una anticipazione al 1° gennaio 1946.

Come loro sanno, negli arsenali, specie dopo l'8 settembre 1943, avvenne che molti operai se ne andarono per non collaborare con l'occupante, ma, finita la guerra e venuta la liberazione, questi operai rientrarono per riprendere il proprio posto di lavoro. Io non considero coloro i quali non si ripresentarono al lavoro, qualcuno forse giustamente, data la lontananza e le difficoltà di raggiungere il luogo di lavoro, ma prendo in esame coloro i quali furono riassunti in servizio e in seguito licenziati. Perché licenziati? Il capo di gabinetto del tempo, generale Mario Pezzi, in merito ad una istanza fatta appunto da questi licenziati, così si esprime: « Accadde così che una certa aliquota di essi fu in seguito invitata ad allontanarsi dal lavoro per motivazioni diverse, riferite a principi politici palesemente professati in precedenza o a taccia di collaborazionismo o a florida condizione economica derivante dall'esercizio di altra attività o, infine, dalla circostanza di essere in più membri dello stesso nucleo familiare occupati nell'arsenale ». Loro vedono come siano speciose queste giustificazioni. È a favore di tutti questi lavoratori che noi vogliamo approvare questo provvedimento, che però, così com'è, sta su con gli spilli ed ha poco di costituzionale. Qualora, infatti, un gruppo di persone licenziate nel 1946 facesse un ricorso, il provvedimento reggerebbe? Io dico di no. Noi vogliamo rimediare in qualche modo al danno che questa categoria di dipendenti del Ministero della difesa ha subito, ma non facciamo davvero i suoi interessi e facciamo anzi soltanto del male se la data iniziale del periodo considerato nel provvedimento non viene anticipata al 1º gennaio 1946.

Ritengo, dunque, opportuno che la formulazione del disegno di legge sia riesaminata, da una sottocommissione se vogliamo, anche con l'accordo dei sindacati — di ogni colore — della categoria, affinché si possa fare veramente una legge che sia utile e non una legge che possa eludere o addirittura frustrare gli intendimenti del legislatore.

R O S A . Ritengo che il disegno di legge, nel suo spirito, nelle sue finalità e nel con-

tenuto sia pienamente condiviso da tutti, perchè in effetti tutti vogliamo che la sostanza vera, il contenuto sociale, del provvedimento venga realizzato. Io credo che questo obiettivo, come è stato già ricordato dall'onorevole Sottosegretario, possa essere raggiunto proprio con il testo proposto dal Governo, che mira a riconoscere il diritto della pensione ad alcuni benemeriti operai e impiegati (ma diciamo personale, che è più proprio, perchè parlare di operai e impiegati potrebbe ingenerare qualche confusione), ex dipendenti del Ministero della difesa.

Per quanto riguarda gli emendamenti, devo dire che sono perplesso. Essi infatti, così come sono stati proposti sia dal collega Carucci che dal relatore Cipellini, mi lasciano piuttosto disorientato. Con lo spostare, come propone il senatore Carucci, al 1º gennaio 1947 l'inizio del periodo considerato dal provvedimento, noi in effetti andiamo evidentemente a sanare alcuni casi, ma non tutti quelli che eventualmente sono nella realtà. Per cui sarei piuttosto favorevole all'emendamento del collega Morandi, anche se la data iniziale da lui suggerita, quella cioè del 1º gennaio 1946, è pur sempre approssimativa e forse sarebbe opportuno anticiparla ancora.

Tuttavia la mia incertezza rimane, se considero che il numero dei casi previsti è stato indicato per approssimazione. Come si può approvare un emendamento quando lo stesso Governo ci viene a dire che se i casi dovessero superare di una decina di unità la previsione non si potrebbe più dar loro soddisfazione? Non si può approvare un emendamento *sub condicione*: sarebbe un fatto giuridicamente, oltre che sul piano della concretezza, piuttosto nuovo. Non credo che si possa arrivare a varare una legge con la condizione che il numero dei casi cui si riferisce non sia in realtà maggiore di quello che noi riteniamo debba essere, essendo legati ad una certa disponibilità di stanziamenti.

Ecco perchè io sono molto perplesso. Il numero dei beneficiandi potrebbe risultare raddoppiato ed essere forse anche di più. Ricordate il provvedimento emesso in oc-

casione dell'anniversario della vittoria di Vittorio Veneto, per dare la croce al merito ai combattenti della guerra 1915-18? Esso sta a confermarmi in questa mia incertezza e perplessità. Già dai 2.000 casi calcolati dal Governo siamo passati ai 2.500 indicati dai sindacati: c'è già, quindi, un aumento notevole di 500 casi, che rappresentano il 25 per cento in più rispetto all'indicazione che ci viene dal Governo. Come possiamo noi, in queste condizioni, approvare un emendamento del genere? Ma se proprio la Commissione ritiene di doverlo approvare, io proporrei di accogliere più l'emendamento del collega Morandi che non quello del collega Carucci, perchè così almeno noi andiamo ad includere eventuali altri aventi diritto che, con lo spostamento al 1° gennaio 1947 della data iniziale del periodo considerato, non potrebbero beneficiare di questo provvedimento di legge.

Per quanto riguarda poi gli emendamenti del relatore Cipellini, al quale desidero manifestare il mio vivissimo apprezzamento per la sua relazione, notevole per chiarezza di esposizione ed anche per i suggerimenti che ha voluto aggiungere alla fondamentale impostazione del Governo, io ho da dire che al fondo del provvedimento vi è il principio che la pensione deve essere integrativa; ma con l'accoglimento di quanto viene proposto dal senatore Cipellini si avrebbe invece una pensione aggiuntiva, per cui noi potremmo incorrere in quel già lamentato inconveniente di dare a questi benemeriti operai ed impiegati addirittura due pensioni, e di stabilire, quindi, non più il riconoscimento di un diritto su una base di giustizia, ma addirittura l'elargizione di un beneficio, di un privilegio, che risulterebbe a danno degli altri dipendenti che sono rimasti in servizio.

Vediamo come praticamente dovrebbe avvenire la corresponsione di questa pensione e come si dovrebbero tradurre in realtà le enunciazioni del provvedimento stesso. Si dovrebbe ricostruire a questi dipendenti una carriera, partendo in via presuntiva dal grado di primo archivista (siamo sempre nel campo delle ipotesi). Al 65° anno di età questi licenziati dal Ministero della difesa, che

successivamente abbiano lavorato presso un qualsiasi altro ente, maturano per questa seconda attività il diritto ad una pensione, per esempio, di 70.000 lire al mese, mentre se fossero rimasti alle dipendenze del Ministero della difesa la pensione sarebbe maturata nella misura di 110.000 lire mensili; sicchè il Governo giustamente propone di dar loro la differenza tra le 70.000 e le 110.000 lire, proprio perchè vuol riconoscere i diritti derivanti da un lavoro che se non ci fosse stato il licenziamento sarebbe stato senza soluzione di continuità, cioè come se questi ex dipendenti non fossero stati licenziati ed avessero effettivamente continuato a prestare servizio.

Se noi dovessimo, invece, accogliere gli emendamenti così come sono stati proposti dal senatore Cipellini, ci potremmo trovare di fronte — già è stato rilevato dal rappresentante del Governo — all'impossibilità di reperire la copertura dell'onere finanziario che ne deriverebbe e che si aggirerebbe sul miliardo e 250 milioni.

Ed ugualmente dicasi se andiamo a considerare anche l'articolo 5 del provvedimento, in ordine al quale si propone di elevare dal 30 al 60 per cento la misura dell'indennità di esodo, prevista dalla legge 27 febbraio 1955, n. 53, per lo slittamento di valore che la moneta ha subito in tutti questi anni. Anche il suddetto emendamento comporterebbe un onere notevole e ci potremmo trovare dinnanzi al parere negativo della Commissione finanze e tesoro per l'impossibilità materiale del bilancio a farvi fronte.

In conclusione, onorevoli colleghi, io sono d'accordo sul provvedimento, con l'eventuale accoglimento della modifica suggerita dal senatore Morandi all'articolo 1 e dell'emendamento sostitutivo presentato dal Governo all'articolo 3, che così viene formulato in un nuovo testo che credo possa trovare tutti quanti d'accordo.

Leggo di nuovo tale emendamento: « Al personale di cui all'articolo 1 che, successivamente alla cessazione del servizio prestato presso il Ministero della difesa, abbia assunto altro impiego o lavoro che dia comunque titolo ad un trattamento di pensio-

ne, è garantito, a decorrere dalla data sotto la quale è andato o andrà in pensione, un trattamento pensionistico pari a quello che sarebbe ad esso spettato qualora fino alla data anzidetta ovvero, se più favorevole, fino a quella di compimento dei limiti massimi di età di cui all'articolo 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, avesse ininterrottamente continuato a prestare servizio presso il Ministero della difesa in posizione di ruolo corrispondente a quella non di ruolo ricoperta all'atto della cessazione dal servizio presso il Ministero medesimo tenendo conto della normale progressione giuridica ed economica ».

Credo che questo emendamento possa essere preso in seria considerazione, in quanto, a mio avviso, sia dal punto di vista giuridico che dei benefici economici, esso riproduce lo spirito e la lettera del provvedimento che ci è stato presentato e che mi auguro possa essere, in questa stessa seduta, approvato, per dare la più rapida e chiara soddisfazione a quanti al provvedimento stesso sono interessati.

BONALDI. Non sono stato presente alla precedente seduta, per cui mi scuso fin d'ora se dirò forse cose non esatte in riferimento anche alla relazione svolta dal senatore Cipellini.

Condivido le preoccupazioni espresse dal sottosegretario Guadalupi in ordine al problema della copertura finanziaria. Anche io, come ha detto poco fa il senatore Burtulo, desidererei approfondire gli emendamenti. È chiaro, infatti, che bisogna riparare le ingiustizie fin qui commesse a danno di questi ex dipendenti non di ruolo del Ministero della difesa; dobbiamo però anche ricordarci che il disegno di legge in discussione si ispira, o dovrebbe ispirarsi, all'ordine del giorno votato dal Senato nella seduta del 22 febbraio 1967. Ora, proprio questo fatto, cioè che il provvedimento dovrebbe ispirarsi a quell'ordine del giorno, suscita in me non poche perplessità.

Con il presente disegno di legge si ricostruisce, ai fini della concessione della pensione, a completo carico dello Stato, una progressione giuridica ed economica della car-

riera che, secondo me, non poteva essere nelle aspettative giuridiche del personale di cui trattasi, tanto più che una parte dello stesso si dimise volontariamente perchè, ad esempio, non gradiva il trasferimento in altra sede. C'è poi un altro punto. Il disegno di legge, a mio avviso, va oltre i voti espressi dall'ordine del giorno del 1967, che, in sostanza, auspicava alternativamente o il computo degli anni di servizio prestati, per la acquisizione del diritto al trattamento di pensione, oppure la corresponsione di una indennità *una tantum* in aggiunta alla liquidazione già percepita.

Aggiungo che questo provvedimento spingerà naturalmente altre categorie di ex dipendenti non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, che si trovano o si sono venute a trovare in analoghe condizioni, a chiedere lo stesso trattamento, con tutte le conseguenze del caso.

Il disegno di legge, pertanto (e prego di prendere nella dovuta considerazione le mie parole, anche se, ripeto, non ero presente alla precedente seduta e non ho quindi ascoltato la relazione del collega Cipellini), mi sembra che possa arrivare a fare della vera beneficenza più che della giustizia. E questo non si concilierebbe certo con il clima di austerità che la situazione economica del Paese attualmente richiede.

FRANZA. Debbo rilevare, signor Presidente, che il disegno di legge sottoposto alla Commissione difesa in sede deliberante ha non soltanto l'esigenza di un parere della 5^a Commissione, ma anche della 1^a Commissione. Ora, da quanto ho sentito, a me sembra che si vada ad incidere su una norma costituzionale. Il rapporto di pubblico impiego, infatti, a norma della Costituzione, comporta uno stato giuridico che viene consacrato da una serie di atti amministrativi aventi un preciso valore ai fini della determinazione della posizione definitiva del dipendente.

La posizione originaria di questo personale dello Stato era una posizione precaria, poichè non era di ruolo; e per i dipendenti non di ruolo era prevista una posizione giuridica diversa da quella dei dipen-

4^a COMMISSIONE (Difesa)34^a SEDUTA (21 ottobre 1970)

denti di ruolo. Tale posizione comportava, comunque, una tutela previdenziale, la quale sicuramente è stata assicurata durante il periodo di prestazione del lavoro.

Io penso che garantire l'armonia tra Costituzione e disegno di legge in discussione significhi fare l'interesse di questi ex dipendenti. Tale armonia non viene invece garantita dal disegno di legge. Con esso, infatti, si viene a costruire uno stato giuridico per degli ex dipendenti non di ruolo, creando una situazione in contrasto con la norma costituzionale, che potrebbe cadere a seguito di eventuali ricorsi che qualcuno volesse avanzare. Ma, prescindendo da questa eventuale conseguenza, è nostro compito evitare che i disegni di legge siano in contrasto con la volontà del costituente.

Volendo, quindi, fare cosa opportuna ed utile per questi dipendenti, occorrerebbe ripristinare lo stato giuridico preesistente...

G U A D A L U P I, sottosegretario di Stato per la difesa. Non c'era uno stato giuridico preesistente.

F R A N Z A. C'era, e comportava per lo Stato l'obbligo di versare i contributi agli enti previdenziali. Questi contributi erano alla base del diritto alla pensione, sia pure dopo un certo numero di anni. Questa è la situazione che esisteva e che si può e si deve mantenere in vita.

Il disegno di legge va impostato secondo queste linee: non si può fare cosa diversa, altrimenti non si fa cosa utile, nè si fa l'interesse di questi ex dipendenti non di ruolo. Il provvedimento — è questa la raccomandazione che mi permetto di fare — deve avere pertanto una diversa impostazione.

C A R U C C I. Onorevoli colleghi, il sottosegretario Guadalupi la situazione degli stabilimenti militari la conosce certamente meglio di me; debbo tuttavia rilevare che, se uno stato giuridico dei dipendenti in questione non esisteva al momento del licenziamento, esisteva precedentemente, in quanto nel 1922 gli operai erano stabili e solo con l'avvento del regime (mi rivolgo in partico-

lare al senatore Franza) furono posti dinanzi al dilemma se accettare la tessera o essere licenziati.

Che cosa avvenne allora? Fu mutato il loro stato giuridico: da dipendenti di ruolo essi divennero avventizi o temporanei, in base ad un contratto semestrale che poi veniva tacitamente rinnovato. Pertanto, un rapporto continuativo, stabile vi era già.

Il senatore Rosa ha affermato che alcuni avrebbero doppia pensione, altri una pensione sola. Ricordo che con la legge n. 90 gli operai avventizi furono inquadrati in ruolo ed ebbero perciò la possibilità di percepire due pensioni: quella dell'INPS, maturata al momento dell'inquadramento, più quella dello Stato..

R O S A. Questo è giusto, perchè la cumulabilità è ammessa dalla legge, ma se hanno avuto due rapporti di lavoro di cui uno con la Difesa...

C A R U C C I. Ma chi li ha posti in queste condizioni? Non l'hanno fatto volontariamente! Tanto è vero che il disegno di legge è di iniziativa governativa e non di questo o quell'altro gruppo politico; il che vuol dire che da parte del Governo è stato riconosciuto a questi ex impegnati ed ex operai non di ruolo del Ministero della difesa il diritto a percepire quanto loro sarebbe spettato se fossero rimasti in servizio.

B E R N A R D I N E T T I. Sì, però il Governo mantiene l'articolo 3, seppure con l'emendamento. È la proposta di sopprimere tale articolo che ci costringe a fare queste osservazioni.

R O S A. Noi siamo d'accordo sul testo; è sugli emendamenti che facciamo questi rilievi!

C A R U C C I. Per quanto concerne gli emendamenti, noi rimaniamo fermi su quelli che abbiamo presentato, accettando, in via subordinata, gli emendamenti proposti dal relatore.

Vorrei far rilevare all'onorevole Guadalupe che, anticipando il termine iniziale al 1° gennaio 1947, gli ex dipendenti licenziati che ne beneficerebbero sarebbero sette od otto (in Puglia ce ne sono due: uno a Lecce e uno a Galatina), mentre non sarebbe possibile accogliere l'anticipazione al 1° gennaio 1946, proposta dal senatore Morandi, perchè rientrerebbero allora nel provvedimento circa 10.000 operai che furono mandati via perchè, con la fine del conflitto, gli stabilimenti militari vennero smobilitati. A Brescia, per esempio, c'era uno stabilimento nel quale lavoravano 3.000 operai, che furono tutti dimessi dal lavoro perchè non sussistevano più necessità belliche; ma si trattava di operai giornalieri, che non avevano un contratto a termine rinnovato di sei mesi. Il numero complessivo dei salariati giornalieri utilizzati in tutta Italia, ad esempio, dall'Aeronautica raggiungeva a quel tempo le 18.000 unità. Per questi motivi, ripeto, non è possibile accogliere l'emendamento proposto dal senatore Morandi.

B E R N A R D I N E T T I . A me pare che gli interventi della mia parte politica sono stati fatti sulla base di una certa preoccupazione: è chiaro che questa preoccupazione in tanto esiste in quanto il collega Cipellini, di fronte alle dichiarazioni del Governo, insiste nel mantenere i suoi emendamenti di soppressione dell'articolo 3 e di alcune parole all'articolo 1. Ora, allo scopo di chiarire meglio la situazione, sarebbe il caso di sentire il collega Cipellini per sapere se effettivamente insiste ancora su questi emendamenti.

P R E S I D E N T E . Questo è evidente. Ma vorrei prima lasciar parlare gli altri colleghi e poi il relatore.

B E R N A R D I N E T T I . Benissimo. Allora io dichiaro di concordare con le osservazioni che sono state esposte dai colleghi Burtulo e Rosa.

L U S O L I . Io presento, signor Presidente, insieme al collega Sema, un emenda-

mento all'articolo 1, inteso ad aggiungere, dopo le parole « a sedi di disagiata sistemazione », le seguenti: « o che non potero avvalersi dello stesso esodo volontario perchè non inquadrati nei ruoli transitori ai sensi del decreto-legge 7 aprile 1948, numero 262, e successive modificazioni ed integrazioni, per non riconosciuta sussistenza del servizio lodevole in relazione alla loro attività politica o sindacale e costretti a chiedere le dimissioni volontarie in conseguenza di improvvisi e continui trasferimenti ».

Infatti, esaminando l'articolo 1 del disegno di legge, noi troviamo che dei benefici previsti potranno godere i licenziati dal Ministero della difesa oppure i dipendenti che non ebbero rinnovato il contratto di lavoro o quelli che chiesero l'esodo volontario in relazione al fatto che i continui trasferimenti in sedi disagiate li mettevano in condizioni di non poter continuare il servizio. Non sono stati presi in considerazione, invece, quei dipendenti che, proprio per le ragioni che sono state menzionate nell'articolo (improvvisi e continui trasferimenti in sedi disagiate e così via), hanno dovuto dimettersi. Costoro, quindi, non rientrano nè tra coloro i quali sono stati licenziati o comunque non hanno avuto rinnovato il contratto di lavoro, nè tra quelli che si avvalsero dell'esodo volontario, perchè per poter usufruire dell'esodo volontario avrebbero dovuto essere inquadrati nei ruoli speciali transitori e, se non vado errato, sulla base del decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262, per essere inquadrati nei ruoli speciali transitori era necessario aver avuto sei anni consecutivi di lodevole servizio. Abbiamo, in effetti, alcuni casi — credo che siano pochissimi — di persone non inquadrati nei ruoli speciali transitori perchè non avevano i sei anni di lodevole servizio, che pure però, per i continui ed improvvisi trasferimenti in sedi disagiate, sono state costrette a dimettersi.

G U A D A L U P I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche ammettendo che questo principio possa essere accolto, si rende conto a quali conseguenze esso porta? Come sarà possibile arrivare ad accertare

4^a COMMISSIONE (Difesa)34^a SEDUTA (21 ottobre 1970)

che delle dimissioni, comunque inoltrate, possano essere validamente infirmate dopo venti anni? Glielo domando perchè, dopo, l'applicazione della legge diventerebbe estremamente difficile. Conosco a menadito il problema, da ogni punto di vista, anche sotto il profilo tecnico e giuridico: vorrei che mi spiegasse come si fa a stabilire, dal punto di vista giuridico, che colui che si dimise sia stato a quell'epoca coartato nella propria volontà.

L U S O L I . Le ragioni da lei addotte io le comprendo benissimo. Vi sono, di regola, estreme difficoltà ad effettuare questi accertamenti; del resto, il fatto che noi non siamo in grado di stabilire il numero esatto degli interessati e tanti altri elementi che ci sarebbero utili ai fini di valutare meglio il provvedimento dimostra che delle difficoltà sussistono. Dico subito, però, che i casi che io pongo alla vostra attenzione sono sicuramente di numero molto, molto ridotto: io ne faccio soprattutto una questione di giustizia.

Ho la documentazione relativa al caso di un dipendente che aveva chiesto di essere inquadrato nei ruoli speciali transitori, ma la sua domanda non fu accolta; all'interessato venne comunicato da parte del Ministero della difesa, in data 20 gennaio 1956, che « il signor Ministro, visto il parere espresso dal Consiglio di amministrazione, con decreto ministeriale, eccetera, ha rifiutato l'inquadramento della Signoria vostra nei ruoli speciali transitori perchè non le è stata riconosciuta la sussistenza del servizio lodevole ».

Signor Sottosegretario, io però ho un altro documento, riferentesi sempre a questo dipendente, che contiene le note di qualifica per l'anno 1955 (tenga conto che la domanda è stata respinta poco dopo, nel gennaio 1956). Le note di qualifica di questo dipendente dicono: « *a*) fisico sanissimo e robusto; *b*) volontà ferrea nel voler apprendere sempre nuove nozioni; *c*) intelligenza normale; *d*) carattere espansivo, serietà non comune; *e*) svolge il suo lavoro assiduamente e meticolosamente; *f*) sempre puntuale; *g*) ha dimo-

strato di conoscere a perfezione l'incarico affidatogli; *h*) rende molto e tende a migliorare sempre di più; *i*) data la sua volontà e intelligenza, dà sicuro affidamento; *l*) frequenta un corso di lingua francese; *m*) ha buona conoscenza della dattilografia: lodevole »

E accaduto, però, che per alcuni anni questo dipendente non ha avuto il riconoscimento del lodevole servizio a seguito dell'attività sindacale espletata nell'ambito del distretto in cui prestava servizio. Io ritengo allora che, nella formulazione delle sue note di qualifica ci sia stata probabilmente una posizione preconcepita proprio in relazione all'attività sindacale che veniva da lui svolta.

Ecco i motivi per i quali ho ritenuto opportuno presentare l'emendamento; anche se si tratta di pochi casi, bisogna tener conto della situazione di questi lavoratori e del danno da loro ricevuto, per cui sarebbe doveroso estendere loro i benefici dei quali stiamo discutendo

C I P E L L I N I , relatore. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, mi sembra che le questioni di fondo siano due. Lasciando da parte l'eccezione di incostituzionalità e le questioni sollevate da parte del collega Franza — poichè penso che il Governo, al momento di licenziare il disegno di legge, avrà certamente valutato anche determinate implicazioni che lo stesso potrebbe comportare —, mi limiterò ad avanzare alcune osservazioni.

In primo luogo, il rappresentante del Governo ha sottolineato soprattutto la preoccupazione che, qualora venissero accolti lo emendamento soppressivo dell'articolo 3 e quello soppressivo delle tre righe del primo comma dell'articolo 1, l'onere finanziario sarebbe di gran lunga maggiore e la copertura non facilmente reperibile; il che darebbe luogo alla riserva espressa in proposito. A me sembra però che la situazione vada guardata da un punto di vista realistico e con molto ottimismo (o con poco pessimismo, se vogliamo considerare la cosa in senso inverso): penso cioè che sia facilmente dimostrabile che il maggior onere è conte-

nibile in una cifra assai modesta. Egli ha parlato di 2.000 unità, per le quali sarebbe necessario uno stanziamento di 2.700 milioni. Ora, se venisse approvato l'emendamento soppressivo delle parole: « e che, successivamente a tale cessazione del servizio non abbiano assunto altro impiego o lavoro che dia comunque titolo a pensione », al primo comma dell'articolo 1, per le suddette 2.000 unità si giungerebbe ad un trattamento pensionistico a completo carico dello Stato nella misura media massima di 1.500.000 lire annue per unità, per una cifra complessiva di 3 miliardi di lire contro i 2.700 milioni indicati dal Governo. La differenza sarebbe perciò soltanto di 300 milioni di lire.

Qualora, invece, le unità raggiungessero il numero di 2.500, secondo i calcoli effettuati dai sindacati, si avrebbe indubbiamente un maggior onere di 700 milioni: *grosso modo* un miliardo in più rispetto alla cifra preventivata dal Governo. Si tratta, pertanto, di accertare il numero esatto delle unità e, di conseguenza, l'ammontare preciso della spesa: è un punto che, direi, va ancora studiato, ed è per tale motivo che sarei dell'avviso di accogliere la richiesta dell'onorevole rappresentante del Governo per un ulteriore approfondimento del problema.

Per quanto riguarda l'altra questione, sollevata dai colleghi Burtulo e Rosa, relativa al cumulo delle pensioni, c'è da dire che il disegno di legge si propone di riparare ad un danno, ad una ingiustizia (possiamo definirli « presunti » per carità di patria, ma in realtà si sono verificati) nei confronti di una categoria di lavoratori. Cosa stabilisce, infatti, il primo comma dell'articolo 1? « Agli impiegati ed operai non di ruolo del Ministero della difesa... è concesso, dalla data di entrata in vigore della presente legge, un trattamento di pensione pari a quello che sarebbe loro spettato qualora... avessero ininterrottamente continuato a prestare servizio... ». Tutto questo con l'inciso più volte ricordato e di cui si propone la soppressione: « e che, successivamente a tale cessazione dal servizio, non abbiano assunto altro impiego o lavoro che dia comunque titolo a pensione ». Ora non è certo pensa-

bile che esistano dei lavoratori che dal 1955 al 1970 non abbiano fatto niente. Evidentemente gli interessati avranno dovuto arrangiarsi, cercare un'altra attività per vivere; e, se tale attività è stata dipendente, attraverso il datore di lavoro si saranno formati una pensione: pensione INPS, o quella per gli artigiani, o quella per i commercianti, e così via. Ma si può parlare di cumulo delle pensioni solo nel caso in cui il licenziato fosse stato assunto da un altro ente statale, poichè in tal caso lo Stato corrisponderebbe due pensioni alla stessa persona: allora sì, l'eccezione sollevata potrebbe avere senso. Per il resto non bisogna dimenticare che per decine di migliaia di dipendenti statali il cumulo delle pensioni è ammesso, e che sono molti coloro i quali, oltre a quella dello Stato, hanno una pensione INPS maturata in relazione ad un'altra attività lavorativa prestata in precedenza.

Mi sembra, quindi, che non si dovrebbe insistere sulla questione dell'altro impiego o lavoro, anche perchè gran parte dei licenziati ha svolto, dalla data del licenziamento, un'attività autonoma e sta maturando una pensione di ridotta entità: 20-30 mila lire. Ebbene, proprio nei confronti di costoro noi ci mettiamo a fare la politica della lesina? Teniamo conto anche che costoro hanno faticato, e non poco, per reinserirsi in una attività lavorativa dopo il licenziamento o dopo l'esodo volontario cui sono stati costretti. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che anche coloro che si sono dimessi volontariamente lo hanno fatto semplicemente per evitare il licenziamento: questa era la situazione negli anni '50 e questa è la situazione in cui si sono trovati coloro che si sono dimessi volontariamente. Chi lavorava all'arsenale di Taranto (tanto per citare un caso) e si vedeva minacciato di trasferimento all'arsenale di La Spezia ha dovuto scegliere la via dell'esodo volontario; ma questo è un licenziamento vero e proprio perchè il lavoratore è stato messo nelle condizioni di doversene andare.

M O R A N D I . È un precedente pericoloso!

C I P E L L I N I , *relatore*. Potrebbe anche essere un precedente pericoloso, però sappiamo perchè i lavoratori venivano trasferiti dall'uno all'altro stabilimento.

Ora, io sarei dell'avviso di non chiudere il discorso, ma di cercare ancora di approfondirlo e nel frattempo di controllare se questi calcoli, che ho fatto affrettatamente, corrispondono alla realtà. Consideriamo anche che siamo ormai alla fine del 1970 e che gli 800 milioni previsti all'articolo 7 per l'anno 1970 andranno in economia, perchè il provvedimento potrà entrare praticamente in vigore dal 1971.

G U A D A L U P I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. È proprio questo che il Governo intenderebbe evitare, perchè lo slittamento nel tempo del provvedimento porterebbe alla strana conseguenza, che credo nessun settore voglia accettare, che coloro i quali sono più qualificati a beneficiare di questo provvedimento e che hanno già perso cinque mesi, ne perderanno molti altri. Voglio dire che quella bassa o alta percentuale di dipendenti civili della Difesa, cui non fu rinnovato il contratto di lavoro e che aspetta con la stessa, se non con superiore, ansia e con lo stesso bisogno il varo del provvedimento legislativo, verrebbe a correre l'alea di ritrovarsi in condizioni peggiori proprio per voler dare luogo ad un provvedimento che comprenda globalmente tutti — posti in uguali condizioni di giustizia sociale — anche chi gode di altra pensione a seguito di un rapporto di lavoro privatistico o pubblico intercorso.

Con i sindacati abbiamo discusso anche in questi termini: la maggioranza del personale licenziato dalla Difesa — come era naturale che accadesse — si è data da fare ed ha trovato un qualunque impiego, una qualunque occupazione. Quindi, è la minoranza che non ha potuto trovare alcuna attività che verrebbe ad essere la più beneficiata, ovviamente dal punto di vista dell'interesse immediato.

Noi confermiamo di essere a completa disposizione della Commissione, del relatore ed anche di un eventuale comitato che fos-

se costituito, ma, allo stato, non possiamo andare oltre lo stanziamento che è stato preventivato, perchè altrimenti dovremmo attendere l'esercizio finanziario 1972.

Ripeto: il Governo è a disposizione della Commissione; desideriamo sottolineare soltanto che dalla presentazione del disegno di legge ad oggi sono già trascorsi circa cinque mesi e che, trascorrendone altri, ovviamente, quel limitato numero di lavoratori che avrebbero attualmente diritto all'applicazione della legge si troverebbero ad avere ritardata questa modesta pensione, a non avere quella liquidazione *una tantum* che loro spetterebbe. Ho il dovere di sottolineare queste cose, essendo ben convinto che il provvedimento è fortemente atteso.

C I P E L L I N I , *relatore*. Pregherei il rappresentante del Governo e la Commissione di consentire il rinvio di una settimana di ogni decisione in merito al disegno di legge; e questo anche per un'altra considerazione: il senatore Morandi ha sollevato la questione dell'anticipazione del termine al 1946 e il collega Carucci ha sostenuto che in questo modo apriremmo una diga, perchè decine di migliaia di dipendenti rientrerebbero nei benefici del provvedimento. Dovremmo permettere, pertanto, anche al collega Morandi di approfondire meglio la questione e di cercare di riferire sul numero di coloro che verrebbero ad essere interessati al provvedimento stesso.

P R E S I D E N T E . C'è, quindi, una proposta del relatore di rinviare di una settimana la conclusione della discussione di questo disegno di legge. Ora domando al senatore Cipellini se ritiene che una settimana sia sufficiente per risolvere il problema della copertura finanziaria. Se non la trova difatti, rinviando non facciamo del bene a coloro per i quali è stato predisposto questo disegno di legge: c'è gente che aspetta questa pensione e che in base al provvedimento in discussione ha ragione di attendere fiduciosa.

Quindi, senatore Cipellini, lei pensa che in una settimana sia possibile reperire la copertura?

4^a COMMISSIONE (Difesa)34^a SEDUTA (21 ottobre 1970)

C I P E L L I N I , *relatore*. Proporrei un tempo massimo di quindici giorni.

S E M A . Sarei per una proposta intermedia. Esiste il problema della copertura, ed io ho l'impressione che la possibilità del reperimento dei maggiori fondi occorrenti si vada delineando: perchè, allora, non muoverci come Commissione difesa per raggiungere già in questa sede la massima convergenza possibile, constatato ormai che esiste appunto un orientamento generalmente favorevole sia al provvedimento che agli emendamenti?

B E R N A R D I N E T T I . Per la verità io non sono d'accordo.

R O S A . Per quanto concerne gli emendamenti, noi siamo disponibili per la discussione, non per l'accettazione. Affermo questo, date le perplessità che abbiamo esposte, anche per un'esigenza di chiarezza.

P R E S I D E N T E . Allora si potrebbe rinviare la discussione per un periodo massimo di quindici giorni, dando mandato al relatore di studiare la materia valendosi anche della collaborazione di colleghi dei vari gruppi politici. Oppure si potrebbe addirittura nominare una sottocommissione, incaricandola di approfondire l'esame del provvedimento e degli emendamenti, secondo la proposta del senatore Morandi.

F R A N Z A . Sarebbe opportuno, a mio avviso, il parere della 1^a Commissione, se i colleghi sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Senatore Franza, se il Presidente del Senato non ha ritenuto di inoltrare richieste di pareri ad altre Commissioni è stato evidentemente per evitare perdite di tempo.

F R A N Z A . Se si addiverrà ad un rinvio di quindici giorni, vi sarà tutto il tempo necessario anche per i pareri.

P E L I Z Z O . Abbiamo discusso a lungo e tutti hanno esposto il loro punto di vi-

sta. Si tratta ora di decidere sugli emendamenti, e le osservazioni del rappresentante del Governo non possono essere disattese in quanto riguardano la copertura. Sono state, poi, sollevate eccezioni sugli emendamenti proposti dal relatore: e ve n'è anche una non trascurabile del collega Franza, relativa alla costituzionalità di talune norme del provvedimento. Io non entro ora nel merito di essa: osservo però che, mentre tutti siamo d'accordo sulla necessità di andare incontro a questi lavoratori, l'aspetto giuridico non è stato esaminato da alcuno, nonostante la sua notevole importanza. Penso quindi che, prima di affidare al relatore il compito di portare avanti e concludere l'esame dei vari punti discussi, sia doveroso, da parte nostra, studiare anche quest'altro aspetto del problema.

Il rinvio sarà, quindi, utile perchè tutti noi possiamo chiarirci meglio le idee e presentare delle proposte concrete.

Per quanto riguarda gli emendamenti proposti, devo dire che non vedo perchè non dovrebbe essere accolto quello del collega Carucci, essendovi persone che, ad esempio, un anno prima si trovavano già nelle stesse condizioni del 1950, per cui meriterebbero ugualmente il trattamento previsto dal provvedimento. Certo, se vi è una questione di spesa bisogna studiarla. Circa gli altri emendamenti, in particolare quello proposto dai colleghi Morandi e Rosa, li esamineremo dopo il rinvio, dopo avere cioè approfondite le nostre conoscenze.

P R E S I D E N T E . Riassumendo, ripeto che le proposte sono due: la prima è quella di nominare una sottocommissione incaricata di approfondire lo studio del provvedimento, composta, ad esempio, dai senatori Morandi e Carucci, oltre che dal relatore; la seconda, è di dare mandato al relatore di approfondire lui stesso tale argomento.

G U A D A L U P I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Vi è una questione che mi pare sia di ordine preliminare e che è stata ora richiamata dal senatore Pelizzo: quella di carattere costituzionale.

4^a COMMISSIONE (Difesa)34^a SEDUTA (21 ottobre 1970)

Non ho completamente compreso a quale aspetto del disegno di legge si riferisse in tal senso il senatore Franza; comunque io, a nome del Governo, debbo respingere tale eccezione.

F R A N Z A . Mi riferivo alle norme della Costituzione di cui al titolo III, sezione II, concernenti la pubblica amministrazione.

G U A D A L U P I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Vorrei sapere dal senatore Franza in quale punto avremmo violato la Costituzione prospettando un problema di tale natura in un disegno di legge in relazione al quale la Commissione, all'unanimità, si è manifestata favorevole ad un ulteriore approfondimento.

Poichè è intervenuta questa dichiarazione, molto anonima, di incostituzionalità, ho il dovere di pregare il senatore Franza di precisare i termini della questione.

F R A N Z A . C'è una norma relativa ai dipendenti dello Stato che, inserita nella Costituzione, precisa la posizione giuridica del suddetto personale; vi è un ordinamento che regola i rapporti tra questi dipendenti e lo Stato stesso. Pertanto, l'accesso al pubblico impiego, l'accesso ad attività presso amministrazioni dello Stato viene regolato da norme sullo stato giuridico, che portano poi a determinate conseguenze ai fini del diritto alla pensione. Se stiamo esaminando il disegno di legge che regola il rapporto di dipendenti dello Stato precari, cioè non di ruolo, evidentemente per questa situazione particolare di fatto non si può fare ricorso ad una legittimazione ai fini del diritto alla pensione: quel rapporto — e ce ne sono molti in atto oggi — viene regolato da leggi diverse che danno diritto al trattamento pensionistico, ma non da parte dello Stato, bensì da parte di enti che hanno l'obbligo giuridico di corrispondere la pensione, previo versamento dei contributi. Lo Stato, gli enti locali, eccetera, hanno il dovere di versare i contributi dovuti agli enti previdenziali allo scopo di far percepire la

pensione a coloro che maturano un periodo di attività lavorativa. Se prendiamo in considerazione il rapporto di questi dipendenti non di ruolo, volendo far maturare per costoro il diritto alla pensione, possiamo, attraverso una legge, far versare dallo Stato i prescritti contributi per il perfezionamento del rapporto, ma non possiamo far carico al Ministero della difesa, e quindi allo Stato, dell'erogazione di una pensione che è dovuta, secondo la Costituzione, solo a coloro che si trovino in un perfetto stato giuridico, cosa che invece non è nel caso presente.

L'articolo 97 della Costituzione così recita: « I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari... ».

Nel capoverso: « Nell'ordinamento degli uffici sono determinate... le attribuzioni... », è chiaro che è insito il concetto della progressione di carriera, del diritto alla pensione. Questa maturazione, che si riporta alla Costituzione, deve trovare considerazione nella legge quando il rapporto sussiste, ma quando questo rapporto non sussiste ed è precario si deve ricorrere ad altri mezzi per assicurare il diritto alla pensione. Del resto, tale pensione potrebbe avere lo stesso valore massimo di quella che lo Stato dovrebbe — in base al provvedimento — corrispondere.

Mi domando per quale motivo lo Stato dovrebbe caricarsi di oneri che devono far capo ad altri enti, i quali sono stati istituiti allo scopo di garantire il trattamento pensionistico dei lavoratori.

G U A D A L U P I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Prendo atto che le dichiarazioni fatte dal senatore Franza non costituiscono una formale eccezione, intesa ad impedire l'ulteriore discussione del provvedimento, ma sono un'osservazione a latere, indubbiamente opinabile, sulla quale daremo una risposta a suo tempo, se necessario.

4^a COMMISSIONE (Difesa)34^a SEDUTA (21 ottobre 1970)

F R A N Z A . Avendo il Presidente del Senato già deliberato il disegno di legge e avendo deciso di chiedere solo il parere della Commissione finanze e tesoro, non ritengo opportuno insistere sull'argomento. È chiaro, comunque, che se fossero accolti emendamenti tali da superare i limiti di spesa per i quali la 5^a Commissione ha espresso il proprio parere, si dovrà nuovamente chiedere il parere della suddetta Commissione per quanto concerne la differenza.

P R E S I D E N T E . A conclusione di questo ampio dibattito, poichè non si fanno

altre osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta. Resta inteso che una sottocommissione, composta dai senatori Cipellini, Morandi, Carucci e Rosa approfondirà l'esame delle norme del provvedimento e degli emendamenti proposti, per riferirne successivamente alla Commissione.

La seduta termina alle ore 12,40.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI